



DIREZIONE DIDATTICA « C.BATTISTI »

Via Cappuccina 74 – Mestre Venezia ☎041/986509/☎041/982770

Cod.fisc. 82010410270 – Cod.mecc.VEEE011008

www.provincia.venezia.it/cesare.battisti - e-mail segreteria@circolobattisti.ve.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
VERBALE DI STIPULA

Il giorno 27 febbraio 2011 alle ore 9.30 nell'aula magna del Circolo Didattico " C. Battisti"
VISTA l'Ipotesi di accordo sottoscritta in data 20 DICEMBRE 2011
ACQUISITO il parere positivo dei Revisori dei conti;

VIENE STIPULATO

il presente Contratto collettivo integrativo dell'Istituzione Scolastica " C. Battisti"

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Prof.ssa Gabriella Mazzone

PARTE SINDACALE

RSU

Sig.ra L Curtolo

Sig.ra Maggi

SINDACATI
SCUOLA
TERRITORIALI

FLC/CGIL Prof. Borri Elio

CISL/SCUOLA.....

UIL/SCUOLA.....

SNALS/CONFSAL.....

GILDA/UNAMS.....

AFFISSO ALL'ALBO D'ISTITUTO
IL 27.02.2012

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato ed ha validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo e può altresì essere modificato e/o integrato a seguito innovazioni legislative.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2011/2012
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1 luglio al 15 settembre, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.
5. il presente contratto verte sulle seguenti materie previste dall'art.6,comma 2 del CCNL 29 novembre 2007:
 1. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali;
 2. determinazione del contingente di personale ATA da esonerare dallo sciopero per assicurare i servizi essenziali;
 3. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
 4. criteri per la ripartizione delle risorse del F.I.S. e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art.45 comma 1, del dlgs 165/2001, al personale docente ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;
 5. modalità di esercizio dei diritti individuali direttamente pertinenti con il rapporto di lavoro
6. Il presente contratto definisce inoltre la misura dei compensi previsti per lo svolgimento delle attività finanziate con il FIS:
 - a) la misura dei compensi da corrispondere al personale docente della cui collaborazione il Dirigente intende avvalersi in modo continuativo nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative(art.34 CCNL);
 - b) definizione dei compensi relativi agli incarichi specifici del personale ATA (art.47 CCNL)
 - c) definizione della misura dei compensi per le prestazioni autorizzate eccedenti l'orario di servizio del personale ATA (art.51 comma4 CCNL);
 - d) misura dei compensi per le ore eccedenti prestate per l'avviamento della pratica sportiva (art.87, comma 2,CCNL);
 - e) definizione dei compensi forfetari da attribuire al personale impegnato nelle attività da retribuire ai sensi dell'art.88,comma1,CCNL;
 - f) definizione della misura dei compensi per lo svolgimento delle funzioni strumentali
7. La contrattazione integrativa si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità del dirigente scolastico, delle RSU, delle OOSS e perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.
5. Per lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle OOSS, nonché per gli appositi incontri concordati fra le parti sulle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica, possono essere fruiti dalla RSU i permessi sindacali nei limiti complessivi e individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente.

6. Calendario degli incontri

Tra il dirigente scolastico e la RSU e le OOSS viene concordato il seguente calendario di massima per le informazioni sulle materie di cui all'art.6 del CCNL 2007:

a) Nel mese di ottobre :

- ❖ Modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali
- ❖ Criteri di distribuzione del lavoro del personale ATA(incarichi specifici, posizione economiche);
- ❖ Adeguamento degli organici del personale
- ❖ Assegnazione delle attività retribuite con il FIS
- ❖ Utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni ed accordi;
- ❖ Criteri per la fruizione dei permessi sull'aggiornamento
- ❖ Sicurezza nei luoghi di lavoro

b) nel mese di febbraio

- ❖ Proposte formazione classi ed organici di diritto

Gli incontri sono convocati dal dirigente scolastico anche su richiesta delle RSU. In ogni fase degli incontri sono convocati i rappresentanti delle OOSS territoriali, rappresentative ai sensi dell'art.43 del Dlgs n 165/2001.

7. Trasparenza

Per corrispondere al principio di trasparenza viene concordato che copia dei prospetti analitici relativi all'utilizzo del F.I.S. ivi compresi i nominativi, le attività, gli impegni e i relativi compensi venga consegnata alla RSU e alle OOSS nell'ambito dei diritti all'informazione.

8. Modalità di sciopero

I lavoratori che intendono aderire a uno sciopero possono darne preavviso scritto al Dirigente senza possibilità di revoca. Gli insegnanti che non scioperano, nel caso in cui non possa essere garantito il regolare orario delle lezioni, s'intendono in servizio dall'inizio delle lezioni della giornata proclamata per lo sciopero per un monte ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno. In caso di sciopero, per il personale docente non sono previsti contingenti minimi per i servizi essenziali.

Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il dirigente comunicherà alle famiglie, con circolare e affissione di avviso pubblico, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio.

Il diritto di sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni indispensabili da garantire secondo l'art.2 della L. 146/90.

9. Contingenti di personale in caso di sciopero

Nel caso in cui tutti i dipendenti volessero partecipare allo sciopero, onde assicurare i servizi minimi essenziali si procederà o alla turnazione o al sorteggio delle unità interessate ad assicurare il servizio. Il personale precettato per l'espletamento dei servizi minimi va individuato fra coloro che hanno aderito allo sciopero e saranno esclusi dalle trattenute sullo stipendio.

Il contingentamento riguarda solamente il personale Ata ed è finalizzato esclusivamente " ad assicurare le prestazioni indispensabili" previste dal comma 1 dell'art.2 della legge n.146/90 e cioè:

- a. Svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali (assistente amministrativo, collaboratore scolastico)
- b. Tempo necessario per assicurare il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato (dsqa, assistente amministrativo, collaboratore scolastico)

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dall'articolo 6, comma 2, lettere j, k, l; dall'articolo 9, comma 4; dall'articolo 33, comma 2; dall'articolo, 34 comma 1; dall'articolo 51, comma 4; dall'articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09.
2. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, ferme restando le prerogative dirigenziali sull'organizzazione degli uffici e sulla gestione dei rapporti di lavoro e delle risorse umane ai sensi degli artt.5 e 40 Dlgs 165/01 e art.6 CCNL, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro restano in vigore le clausole del precedente contratto integrativo d'istituto 20010/11. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

Art. 6 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. tutte le materie oggetto di contrattazione;
2. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.
3. eventuali future materie e competenze contrattuali delegate successivamente alla contrattazione integrativa di istituto diverse da quelle riportate nel seguente articolato, che richiedano specifiche regolamentazioni, potranno essere individuate su istanza di ciascuna delle parti in successivi momenti di verifica e previo accordo formeranno parte del presente accordo

Art. 7 – Informazione successiva

1. Sono materie di informazione successiva:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato in sala docenti dell'istituto, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.

2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale adiacente alla sala docenti ; concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché settore cpt, per cui n. 2 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente .

Art. 11 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 12 – Ore eccedenti personale docente

1. I docenti disponibili all'effettuazione di ore eccedenti per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti vengono retribuiti con l'apposito fondo.
2. La disponibilità specifica va indicata nel quadro orario settimanale sulla base di una disponibilità di massima dichiarata a monte dai docenti.

Art. 13 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 14 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
 - b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - c. disponibilità espressa dal personale
 - d. graduatoria interna
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico e saranno prestate da tutto il personale
5. Una volta esaurito il budget assegnato alle prestazioni aggiuntive è previsto il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi, preventivamente concordato con il Direttore sga, dovrà avvenire nei periodi di sospensione dell'attività didattica o in occasione delle chiusure prefestive in ogni caso entro il 30 agosto dell'anno di riferimento.
6. Alle attività aggiuntive svolte dal personale oltre l'orario di lavoro si farà ricorso esclusivamente per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.
7. L'effettuazione di attività aggiuntive oltre l'orario d'obbligo deve essere disposta dal Direttore SGA.
8. Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica.

Art.15 Chiusura della scuola nelle giornate prefestive

Sulla base di apposita delibera adottata dal CDI, la scuola resterà chiusa nelle giornate prefestive, ricadenti in periodi di sospensione dell'attività didattica, elencate nella predetta delibera. Il servizio non prestato nei predetti giorni di chiusura potrà essere reso dal personale ATA con le seguenti modalità:

- a) Utilizzo di giornate di ferie
- b) recuperi programmati nel corso dell'anno scolastico, anche in anticipo rispetto alle giornate di chiusura;
- c) recuperi successivi, entro il mese di maggio (per il personale con rapporto a tempo determinato la compensazione deve avvenire entro il termine del rapporto)

La programmazione dei recuperi dovrà tenere conto delle esigenze di funzionamento dell'istituto.

Art.16 Permessi e ritardi

I Permessi possono essere concessi anche al personale con contratto a tempo determinato.

I permessi sono autorizzati dal DS dopo il parere del DSGA.

L'eventuale rifiuto o riduzione della concessione deve essere comunicato per iscritto, specificando i motivi.

Il recupero con ore di lavoro, da effettuare entro e il mese successivo avverrà in giorni e periodi di maggiore necessità a seconda modalità da concordare con il DSGA.

Analogamente il ritardo sull'orario di ingresso comporta, oltre alla giustificazione, l'obbligo del recupero con le stesse modalità.

Art.17 Informazioni al dipendente

All'albo della scuola verrà affisso mensilmente un quadro riepilogativo del proprio orario contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.

Art. 18 Piano ferie del personale Ata

Entro maggio di ciascun anno è adottato il piano annuale delle ferie di tutto il personale Ata, in applicazione di quanto stabilito dall'art.13 del CCNL 29/11/2007

Il piano annuale delle ferie terrà conto dei seguenti criteri:

- a) nei mesi di luglio ed agosto i collaboratori scolastici debbono assicurare in sede centrale la presenza minima di n.3 unità ;
- b) gli assistenti amministrativi devono garantire la presenza minima di una unità per ogni reparto;
- c) il personale a T.I.f ruisce dell'intero periodo di ferie spettanti entro il 31 agosto. La richiesta di rinvio delle ferie per non più di 6 giorni per motivi personali deve essere adeguatamente motivata

Qualora più soggetti appartenenti allo stesso profilo richiedano le ferie nello stesso periodo e vi sia l'impossibilità di soddisfare tutte le domande si procederà ad una rotazione annuale concedendo alternativamente i mesi di luglio ed agosto e garantendo un periodo minimo di 15gg lavorativi consecutivi.

L'eventuale variazione del piano delle ferie definitivo, potrà avvenire solo per straordinarie e motivate (per iscritto) esigenze di servizio, o personali del lavoratore, anche per evitare danni economici ai lavoratori da un lato e disservizi dall'altro.

Le domande di ferie da fruire nei restanti periodi dell'anno vanno presentate con anticipo almeno di 5gg rispetto alla data di fruizione.

Art.19 Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento

La partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento ATA , effettuati oltre l'orario di lavoro è considerata servizio a tutti gli effetti fino ad un massimo di 24 ore complessive, rapportate al regime orario di servizio e indipendentemente dal numero di corsi frequentati. Detta formazione deve risultare funzionale all'attuazione del profilo professionale di appartenenza.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 20 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

FIS A.S. 2010/11 (CCNL 23.01.2009 art. 4)

Quota	Modalità di calcolo	Totale quota
A	€ 4.056,00 x 4 punti di erogazione	€ 16.224,00
B	€ 802,00 x 77 addetti in organico diritto (docentie ATA)	€ 61.754,00
	Totale lordo compresi oneri a carico stato	€ 77.978,00

Calcolo Funzioni Strumentali (art. 33 CCNL) come da intesa sottoscritta il 18/05/2010 con Organizzazioni Sindacali

Quota	Modalità di calcolo	Totale quota
A	Quota base	€
B	Quota aggiuntiva per la complessità	€
C	Ulteriore quota € 150,01 x 64 docenti in organico di diritto	€
	Totale lordo compresi oneri a carico stato	€ 9600,92
	Totale lordo dipendente	€ 7.235,06

Calcolo Incarichi Specifici personale A.T.A. (art. 62 CCNL) come da intesa sottoscritta il 18/05/2010 con le Organizzazioni Sindacali

Quota	Modalità di calcolo	Totale quota
	Quota € 268,06 x 13 posti A.T.A. in organico di diritto	€ 3.484,78
	Totale lordo compresi oneri a carico stato	€ 3.484,78
	Totale lordo dipendente	€ 2.626,06

Calcolo per la retribuzione ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti (art. 30 CCNL) come da intesa sindacale del 18/05/2010

Quota	Modalità di calcolo	Totale quota
A		€
	€ 28,63 x 64 docenti OD inf. E Primaria	€
	Totale lordo compresi oneri a carico stato	€ 1.769,40
	Totale lordo dipendente	€ 1.333,38

	Totale complessivo	€ 93.197,10
	Assegnazione M.I.U.R. nota n.° 9245 del 14/10/2011	€ 93.333,23
	Differenza in - o in +	€ 136,13

2. A) Il totale delle risorse finanziarie FIS disponibili per il presente contratto ammonta ad :

Totali per A.S. 2011/12 lordo stato	€93.333,23
4/12 e.f.2011 lordo stato	€31.111,08
8/12 e.f. 2012 lordo stato	€62.222,15
Totale Generale Ind. Dir. D.S.G.A. lordo stato	€4.060,62
Economie 2010/2011 Lordo Stato	€2.904,74
FIS 2011/12 depurato dell'Ind. di Dir. D.S.G.A. senza economie	€89.272,61
Fondo di riserva del 2% (lordo dipend.)	€1.121,59
Totale FIS da contrattare lordo dipendente depurato fondo di riserva quota dsga	€ 54.957,92
Fis da contrattare comprensivo economie (lordo dipendente)	€ 57.146,87

B) per l'anno scolastico 2011 -2012 il F.I.S, depurato dell'indennità di direzione del D.S.G.A. e del fondo di riserva, è così ripartito :

Quota FIS docenti 70%

Quota FIS docenti	€ 40.002,81
-------------------	--------------------

Quota FIS A.T.A. 30%

Quota FIS A.T.A.	€ 17.144,06
------------------	--------------------

Art. 21 – Attività finalizzate

- I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
- Per il presente anno scolastico tali fondi, ai fini dell'informativa preventiva sulle risorse ulteriori, sono pari a:

a. Progetto art.9 a.s. 2011/12	€ 9193,67 (lordo dipend.)
b. Economie progetto art.9 2010/11	€ 1037,97 (lordo dipend.)
c. Economie art.9 quota perequativa 2010/11	€ 791,26 (lordo dipend.)
d. Funzioni strumentali al POF	€ 7235,06 (lordo dipend.)
e. Incarichi specifici del personale ATA	€ 2626,06 (lordo dipend.)
f. ore eccedenti sostituzione colleghi assenti 2010/11	€ 2128,26 (lordo dipend.)
g. ore eccedenti sostituzione colleghi assenti 2011/12	€ 1333,38 (lordo dipend.)

CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 22 – Finalizzazione delle risorse del FIS

- Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 23– Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all’art. 16, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati, dopo averlo epurato dall’indennità di direzione pari a €**3060,00** (lordo dipendente) e della quota di riserva del 2% pari a €**1121,61** (lordo dipendente) e con l’aggiunta delle economie a.s. 2010/2011 di €**2188,95** (lordo dipendente) per le attività del personale docente €**40002,79 (lordo dipendente)** e per le attività del personale ATA €**17144,06 (lordo dipendente)**
2. È istituito un fondo di riserva, pari ad €**1121,61** (lordo dipendente) per coprire la sostituzione del DSGA e per far fronte a necessità non programmate in quanto imprevedibili .
3. Il fondo di riserva, se non utilizzato, confluisce nella dotazione finanziaria dell’anno successivo.

Art. 24 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 17, sulla base della delibera del Consiglio d’istituto, di cui all’art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d’istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

ATTIVITA	TOTALE	CRITERIO
Ore di docenza aggiuntiva progetti P.O.F. (pari a n.° 600 ore frontali)	€ 21000,00	Compensi previa documentazione della prestazione
Ore di non docenza aggiuntiva progetti P.O.F. (pari a n.° 60,00 ore non frontali)	€ 1.050,00	Compensi previa documentazione della prestazione
Totale progetti POF	€ 22050.00	

INCARICHI COLLABORATORI D.S.				
Tipologia di incarico	Numero ore	Numero docenti	Totale	Criterio
Collaboratori Dirigente Scolastico	n.° 300	n.° 4	€ 5250.00	Compensi forfettari

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO (ART.88 LETTERA D)

Supporto alla didattica: Incarichi Individuali	
Commissioni, gruppi di lavoro , responsabili di laboratorio , sub consegnatari, coordinatori di interclasse Responsabili di ricerca e sviluppo, coordinatori di dipartimento Accoglienza tirocinio	€ 9712.50 pari a n.° 555 ore (non frontali) per compensi forfetari
Supporto all'organizzazione didattica:	
Responsabile sito web Responsabile educazione stradale Responsabile sicurezza Referenti iniziative esterne	
Qualsiasi altra figura che il Dirigente ritenga opportuno nominare	
Più sport a scuola referente interno	€ 350 pari a 20 ore non frontali
Attività non preventivate: partecipazione ad attività di rete, rappresentanza istituto	€ 700,00 pari a n.° 40 ore (non frontali) per compensi forfetari
Correzione prove Invalsi	€ 1050 pari a 60 ore non frontali per compensi forfetari
Particolare impegno professionale in aula connesso a innovazioni (LIM)	€ 875 pari a 50 ore non frontali per compensi forfetari

Il dirigente scolastico assegnerà i compensi a consuntivo, tenendo conto dei progetti e delle attività svolte e documentate dal responsabile del progetto, tramite le schede progetto stesse presentate in collegio per l'approvazione del P.O.F, sulla base dell'effettiva presenza ai lavori da parte dei docenti di gruppo progetto e nel limite massimo delle ore indicate nella tabella allegata. I compensi assegnati e le attività di insegnamento verranno retribuiti sulla base del CCNL 2008.

Inoltre il dirigente scolastico assegnerà i compensi per le attività funzionali all'insegnamento e gli incarichi individuali deliberati dal collegio dei docenti tenendo conto del programma delle attività presentato dai coordinatori di commissione e referenti di attività. La rendicontazione sarà presentata dai coordinatori di: commissioni, gruppi di lavoro e i referenti di progetto, referenti di attività al termine dell'anno scolastico e dovrà tener conto dell'effettiva presenza ai lavori da parte dei docenti, la stesura del verbale fa parte dell'attività di referenza o di gestione dell'attività.

DEFINIZIONE DEI COMPENSI RELATIVI AL F.I.S PERSONALE ATA PARI € 17144,06

Il personale A.T.A. oltre ai compiti previsti dal proprio profilo professionale, sarà impegnato nelle seguenti attività aggiuntive che consentono l'attuazione del P.O.F, cercando di rispondere alle aspettative del territorio di riferimento e dell'utenza del servizio scolastico come evidenziato dal piano di lavoro predisposto dal D.S.G.A. I compensi per le attività aggiuntive del personale A.T.A. verranno liquidati o su base forfetaria o su base oraria (secondo i parametri stabiliti dal CCNL in vigore). Gli incarichi comprensivi delle ore devono essere preventivamente assegnate attraverso comunicazione scritta. La prestazione di attività oltre l'orario giornaliero può essere effettuata solo previa autorizzazione preventiva da parte del DSGA e del DS . L'intensificazione della prestazione verrà indicata con provvedimento scritto del DSGA e del DS, che quantificheranno anche l'intervento economico relativo all'intensificazione.

Tipologie delle attività poste a incentivazione:

- a) incarichi aggiuntivi
- b) ore aggiuntive per l'attività ordinaria
- c) intensificazione delle prestazioni dovute a maggior carico non previsto di lavoro

Sulla base del piano delle attività del personale A.T.A. anno scolastico 2011/2012, viste le attività aggiuntive da incentivare a carico del F.I.S. in coerenza con il P.O.F, viene assegnato all'area amministrativa un budget di **€6017,50** e **€11126.56** ai collaboratori scolastici secondo i seguenti criteri:

A) Prestazioni oltre l'orario d'obbligo (lavoro straordinario e intensificazione)

Possono essere richieste al personale prestazioni aggiuntive, oltre l'orario d'obbligo, in caso di assenza di una o più unità di personale o di esigenze impreviste e non programmabili

Il lavoro straordinario del personale A.T.A. verrà retribuito, nei limiti del finanziamento assegnato, con compenso orario come da tabella allegata a CCNL 2008, previa autorizzazione e formale incarico allo svolgimento conferito da parte del D.S.G.A.

Qualora fosse necessario autorizzare un numero superiore alle quantità indicate si procede con riposi compensativi per le ore che non è stato possibile remunerare.

Per le assenze di un giorno, in caso di non sostituzione con altro personale in servizio o in orario aggiuntivo, i colleghi dello stesso piano beneficeranno di un compenso pari a un'ora per la conseguente intensificazione del lavoro affinché incrementino l'attenzione nel controllo degli spazi propri e dell'unità assente, tali attività sono soggette a previa autorizzazione e incarico da parte del Dsga.

Le attività aggiuntive del D.S.G.A. formano oggetto di formale incarico conferito dal Dirigente Scolastico nell'osservanza del CCNL 2008 ma non soggette a remunerazione.

Si indicano di seguito i budget orari complessivi per il lavoro straordinario e intensificazione, distinti per le diverse aree, per l'anno scolastico 2011/2012:

Assistenti amministrativi

	N° persone	N° ore	Risorse complessive
Prestazioni oltre l'orario d'obbligo	3	60	€ 870,00
Intensificazione attività causate dall'assenza di colleghi, in attesa della sostituzione del titolare, compresenze eventuali, prestazioni aggiuntive	3	90	€ 1305,00

Collaboratori scolastici

	N° persone	N° ore	Risorse complessive
Prestazioni oltre l'orario d'obbligo	10	100	€ 1.250,00
Intensificazione attività causate dall'assenza di colleghi, in attesa della sostituzione del titolare, compresenze eventuali, prestazioni aggiuntive	10	150	€ 1.875,00

B) Determinazione budget e individuazione dei criteri per la retribuzione delle attività aggiuntive area amministrativa

Intensificazione di prestazioni lavorative svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo, nella forma di intensificazione della prestazione, vanno riportate ad unità orarie di impegno aggiuntivo, ai fini della liquidazione dei compensi e tale attività deve essere oggetto di formale incarico a cura del D.S.G.A.

Assistenti amministrativi parametro € 14.50 ora		N° persone	Risorse complessive
Prestazioni aggiuntive necessarie a fronteggiare esigenze straordinarie e contingenti	Attività istruttoria e di supporto agli acquisti	1	€ 217.50
	Maggior carico di lavoro connesso con gli scrutini	2	€ 435
	Supporto organizzativo graduatorie interne docenti	1	€ 217.50
	Maggior carico di lavoro connesso alla verifica presenze personale ATA e docente	1	€ 217.50
	Attività istruttoria e di supporto alle uscite didattiche	1	€ 217.50
	Maggior carico di lavoro connesso con lo svolgimento delle attività di rilevazione e monitoraggio trasmissione flussi	1	€ 217.50
	Maggior carico di lavoro connesso con lo svolgimento delle attività di rilevazione e monitoraggio delle assenze degli studenti	1	€ 217.50
Elaborazione ed attuazione di progetti volti a migliorare la funzionalità organizzativa, amministrativa e tecnica della scuola	Gestione fascicoli personali	2	€ 435
	Presenza in orario aggiuntivo di apertura della scuola per attività extracurricolari e progetti previsti dal POF	3	€ 435
	assunzione di responsabilità ulteriori e svolgimento di compiti di particolare responsabilità, disagio necessari per la realizzazione del POF	2	€ 1232.50

Collaboratori Scolastici parametro €12.50		N° persone	Risorse complessive
Prestazioni che si rendano necessarie per fronteggiare situazioni contingenti o esigenze straordinarie	Servizi esterni relativi a consegne e/o ritiro materiali	4	€ 400
	Pulizie di fondo nei periodi di sospensione dell'attività didattica	10	€ 550,00
	Ripristino archivi, depositi, laboratori	10	€ 550,00
	Preposti sicurezza pronto soccorso	6	€ 750,00
	Sala stampa e copisteria	7	€ 700,00
	Pulizia giochi	5	€ 1.000,00
	Pulizia tende plessi	5	€ 275
	Collaborazione nell'ambito di progetti previsti nel POF	10	€ 1.500,00
Supporto attività degli uffici	5	€ 1000	
Flessibilità oraria e intensificazione prestazioni conseguenti alle assenze del personale	Flessibilità oraria apertura scuola	5	€650
	Gestione magazzino	1	€250
Attività di supporto agli allievi diversamente abili	Attività volte a favorire l'inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap, scuola ecc)	5	€ 375

Il personale destinatario dei compensi verrà individuato tenendo conto: dell'ufficio specifico di appartenenza, della disponibilità comunicata per iscritto e dell'effettiva realizzazione dell'attività assegnata. A consuntivo il personale produrrà sintetica attestazione dell'attività svolta, sulla base della quale il Dirigente Scolastico assegnerà in misura forfetaria il relativo compenso già previsto.

Criteri per l'assegnazione di incarichi e attività aggiuntive al personale ATA :

al fine dell'assegnazione da parte del DS delle attività aggiuntive del personale ATA, si terranno in considerazione i seguenti criteri :

- 1) compatibilità dei turni di servizio con gli incarichi o le attività aggiuntive da svolgere
- 2) disponibilità del personale
- 3) esperienza professionale
- 4) in caso di concorrenza tra più disponibilità tra il personale, per lo svolgimento di attività o incarichi aggiuntivi, si procederà secondo il criterio di rotazione.

Art. 25 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 26 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, oltre al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 3, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 27 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica finalizzati per gli appartenenti all'area B allo svolgimento di compiti aggiuntivi di collaborazione amministrativa caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa e per l'area A al coordinamento e all'assistenza di base agli alunni disabili
gli incarichi saranno conferiti al personale con rapporto a tempo indeterminato in servizio nell'a.s. 2011/12 che non risulti assegnatario di una delle posizioni economiche previste dalla sequenza contrattuale 25 luglio 2008..
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - comprovata professionalità specifica
 - disponibilità degli interessati
 - anzianità di servizio
3. Le risorse disponibili sono pari a € **2626,06** (lordo dipendente) per compensare gli incarichi specifici e sono destinate per l'50% a corrispondere un compenso base, così fissato:

INCARICHI SPECIFICI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI			
Dipendente	Incarico	Compenso individuale	Impegno complessivo di spesa
	Sostituzione DSGA	Art.7	0
	Supporto alla comunicazione esterna ed interna per le attività connesse al POF	Art.7	0
	Attività di supporto e coordinamento amministrativo per iniziative richieste da enti esterni utilizzo locali dell'istituto	Art.7	0

Incarichi specifici Collaboratori Scolastici		
Incarico	Compenso	Dipendente
Pronto soccorso e prima assistenza	656.51	
Collaborazione nella sistemazione archivio	656.51	
Supporto progetti POF	€ 656.5	

Il rimanente 25% **€656.50** è destinato a riconoscere la particolare complessità di singoli incarichi, con decisione assunta dal Dirigente, su proposta del DSGA.

Il compenso per gli incarichi specifici è ridotto di 1/10 per ogni mese di assenza continuativa, escluse le ferie. Le frazioni inferiori a 30 gg non sono computate, tale riduzione non opera qualora si accertasse che anche tale compenso è soggetto alle riduzioni previste dalla legge 133/2008.

Compensi per il DSGA

Il DSGA, fatto salvo quanto disposto dall'art.88 c2 lettera j del CCNL 29/11/2007 vengono corrisposti esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connessi a progetti finanziati da UE enti pubblici o soggetti privati tenuto conto di quanto stabilito dall'art.3 della sequenza contrattuale ATA del 25/07/08 che modifica l'art.89 del CCNI 29/11/07

Spetta al Ds la valutazione concreta dell'attività da svolgere e l'entità del compenso spettante da remunerare all'interno dei relativi finanziamenti da non porre al carico del FIS.

Art.23 rendiconto delle ore effettuate lettere di incarico tempi e modalità di pagamento-monitoraggio

Le ore saranno verbalizzate dai collaboratori del DS, dai docenti con funzione strumentale, dai docenti responsabili di attività progetto per il personale docente e dal DSGA per il personale ATA. Le retribuzioni di posizione eventualmente verranno decurtate in proporzione ai periodi di assenza .

Il dirigente affiderà gli incarichi relativi all'effettuazione di prestazioni aggiuntive con lettera in cui verrà indicato il tipo di attività, gli impegni conseguenti, il compenso spettante o il numero massimo di ore che possono essere retribuite, le modalità di certificazione delle attività e i termini e le modalità di pagamento.

I compensi a carico del presente contratto saranno liquidati entro il mese di agosto dell'anno scolastico in cui si sono svolte le attività.

Le eventuali maggiori entrate verranno distribuite nell'ambito delle attività previste dal presente contratto attraverso successiva contrattazione.

Le parti concordano di verificare e monitorare costantemente l'attuazione del presente contratto, anche al fine di apportare in corso d'anno eventuali variazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie.

Art. 28 Definizione dei compensi relativi alle funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa

Calcolo Funzioni Strumentali (art. 33 CCNL) come da intesa sottoscritta il 18/05/2010 con Organizzazioni Sindacali

Quota	Modalità di calcolo	Totale quota
A	Quota base	€ 3.048,70
B	Quota aggiuntiva per la complessità	€ 1.983,82
C	Ulteriore quota € 109,91 x docenti in organico didiritto	€
	Totale lordo compresi oneri a carico stato	€ 9.600,92
	Totale lordo dipendente	€ 7.235,06

i compensi forfetari relativi alle funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa, al lordo di tutte le ritenute, sono così determinati:

Area 1 Gestione del POF	€ 1.447.012
Area 3 Interventi e servizi per gli studenti	€ 5788.04

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 30 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

Art. 31 - Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.
4. Alle figure sensibile viene destinato un budget forfettario appositamente assegnato nella distribuzione F.I.S. docenti e A.T.A.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all'art. 18, comma 2.
2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 33 - Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 10% di quanto previsto inizialmente.